



# COMUNE DI CAPRINO VERONESE

CITTA' D'ARTE  
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N° 27 Registro Delibere

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.-

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattro** del mese di **settembre** alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione (1) **Ordinaria** in seduta (2) **Pubblica** di (3) **Prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	ARDUINI PAOLA	X	8	BELLABARBA ALESSANDRA	X
2	PIANETTI MATTIA	X	9	CAMPAGNARI CRISTIAN	X
3	PACHERA GIOVANNI	X	10	CONCARI GRAZIANO	X
4	FRANCESCHETTI ROBERTO	X	11	GASPARI ANTONIO	X
5	ARMANI IRENE	X	12	BRUNELLI ANNA CARLA	X
6	BRUNELLI ELISA	X	13	CHIGNOLA FEDERICA	X
7	MAZZOLA DAVIDE	X			

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dr. Paolo Abram**

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Prof.ssa Paola Arduini -Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta che, corredata dai pareri previsti, è conservata in originale agli atti dell'Ufficio Segreteria, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

(1) Ordinaria o straordinaria – (2) pubblica o segreta – (3) prima o seconda convocazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*);
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato dal D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26.04.2012, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012**, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**PREMESSO** che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, con i commi da 639 a 705, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale "**IUC**" dal 1 gennaio 2014, composta da tre distinti prelievi;

- imposta municipale propria (**IMU**), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 ed A/9);
- tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO**, altresì, di quanto disposto dall'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

**PRESO ATTO** in particolare che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. L.vo n. 504/1992 e dell'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
  - a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - d) **80** per i fabbricati classificati nella categoria A/10;
  - e) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - f) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra richiamato, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con una riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALiquota di base 0,76 %**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALiquota abitazione principale 0,4 %**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

**RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche, la più importante della quale prevede l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**RILEVATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze ***“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”***;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della legge 147/2013 che al comma 640 dispone che ***“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”***;

**VERIFICATO** che il successivo comma 677 stabilisce che il Comune ***“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”***;

**CONSIDERATO** altresì che sono esenti nel Comune di Caprino Veronese:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in quanto ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come richiamato dall'art. 9 comma 8 del D.L. n. 14 marzo 2011 n. 23 ed ubicati nei Comuni di cui all'elenco allegato alla circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 n. 9;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che ***“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”***.

**VISTA** la deliberazione consiliare n.26 in data odierna (04.09.2014), dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)";

**RICHIAMATO** l'art. 12 del sopra citato Regolamento relativo alla disciplina dell'IMU, con il quale è stato previsto che, con la deliberazione di determinazione delle aliquote dell'imposta, può essere applicata un'aliquota agevolata rispetto a quella di base per l'abitazione e per le relative pertinenze, concessa in comodato a parente in linea retta entro il 1° grado, a condizione che nella stessa il parente in questione e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;

**CONSIDERATO** che è intenzione di questa Amministrazione agevolare i proprietari di unità abitative che abbiano le caratteristiche di cui al punto precedente, applicando una riduzione pari allo 0,30 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,46 %;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede:

- lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**RITENUTO**, in considerazione che lo Stato non eroga dal 2014 l'importo corrispondente all'abolizione dell'Imu sull'abitazione principale e tenuto conto dell'ulteriore riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, che allo scopo di garantire la corretta gestione e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e di poter disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte al mantenimento dei servizi erogati da questo Ente ed ai fabbisogni di spesa previsti, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e contenuti nella relazione previsionale e programmatica, di apportare all'aliquota di base i seguenti incrementi:

• **ALIQUOTA DI BASE**

**aumento dello 0,20 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,96%, ad esclusione delle seguenti categorie catastali per le quali l'aumento dell'aliquota è pari allo 0,16% e quindi 0,92%:**

- **C1 (negozi e botteghe)**
- **C3 (laboratori per arti e mestieri)**
- **D1 (opifici)**
- **D2 (alberghi e pensioni)**
- **D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)**
- **D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**

**UDITA** la relazione dell'Assessore al Bilancio Rag. Giovanni Pachera e gli interventi dei Consiglieri Comunali come sopra riportati integralmente;

**VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 23.07.2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali al 30 settembre 2014;

- l'art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale vengono abolite le norme che limitavano la possibilità ai Comuni e Province di variare le aliquote dei tributi locali e le addizionali;

**VISTI** i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente risultato:

PRESENTI	N.13	Consiglieri
FAVOREVOLI	N. 9	Consiglieri
CONTRARI	N. 3	Consiglieri (Concari, Gaspari, Brunelli Anna Carla)
ASTENUTI	N. 1	Consigliere (Chignola)

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2. di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014 :

• **ALiquota di base**

una riduzione pari allo 0,30 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,46 % per l'abitazione e per le relative pertinenze, concessa in comodato a parente in linea retta entro il 1° grado, a condizione che nella stessa il parente in questione e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente; ai fini dell'individuazione delle eventuali pertinenze, si precisa che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

• **ALiquota di base**

aumento dello 0,20 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,96%, ad esclusione delle seguenti categorie catastali per le quali l'aumento dell'aliquota è pari allo 0,16% e quindi 0,92%:

- C1 (negozi e botteghe)
- C3 (laboratori per arti e mestieri)
- D1 (opifici)
- D2 (alberghi e pensioni)
- D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)
- D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)

• **ALiquota Abitazione Principale (per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)**

*aumento dello 0,05 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,45%;*

3. di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;**

5. di dare atto che sono esenti nel Comune di Caprino Veronese:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in quanto ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come richiamato dall'art. 9 comma 8 del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23 ed ubicati nei Comuni di cui all'elenco allegato alla circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 n. 9;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

6. di incaricare l'Ufficio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

\*\*\*\*\*

## Il Consiglio Comunale

Udita la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Considerata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente risultato:

PRESENTI	N.13 Consiglieri
FAVOREVOLI	N. 9 Consiglieri
ASTENUTI	N. 4 Consiglieri (Concari, Gaspari, Brunelli Anna Carla, Chignola)

## DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

°=°=°=°=°=°=°

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta VERBALIZZANDO di Pieruccioni Sarah mediante sistema stenotipico sulla base della registrazione magnetica effettuata da personale comunale.

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.-

Proposta avanzata da: ~~Sindaco/Assessore/Segretario~~  
PACHERA GIOVANNI



---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 , COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole.

Caprino Veronese, 27 AGO. 2014,



IL RESPONSABILE  
Area Servizi Finanziari  
Rag. Stefano Orio

---

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Note: \_\_\_\_\_

---

Caprino Veronese, 27 AGO. 2014



IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI FINANZIARI  
- Rag. Stefano Orio -

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Prof.ssa Paola Arduini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Paolo Abram

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**N° 784 R.P.**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 settembre 2014

Caprino Veronese 11 settembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Paolo Abram

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22/09/2014** ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Caprino Veronese, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Paolo Abram

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Caprino Veronese 11 settembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr. Paolo Abram